10/12/17/22 luglio 2019

**Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale (Avv. Stefania Valeri)**

**Uffici di supporto:**

* ***Ufficio Promozione e verifica dell’attuazione degli obblighi della trasparenza della Giunta Regionale (Responsabile Sig.ra Laura Chiarizia)***
* ***Ufficio Prevenzione della Corruzione della Giunta Regionale (Responsabile Dott. Domenico Madonna)***

**IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI REGIONALI E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

*Descrizione: cid:image001.png@01D126A4.5D825690 Giunta Regionale d’Abruzzo Avvocatura Regionale - AVV.*

*RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)*

*Avv. Stefania Valeri.*

*Ufficio Promozione e verifica dell’attuazione degli obblighi della trasparenza della Giunta Regionale (Laura Chiarizia)*

*Ufficio Prevenzione della Corruzione della Giunta Regionale (Dott. Domenico Madonna)*

*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\**

***IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI REGIONALI E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA***

Già dal primo impianto della nostra Repubblica, la Costituzione ha stabilito i principi cardini che regolano la Pubblica Amministrazione.

Nell’articolo 97 della Carta Costituzionale, infatti, è stabilito che *I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge e in modo che siano assicurati* ***il buon andamento e l’imparzialità`*** *dell’amministrazione*

Nel successivo articolo 98 è stabilito che *I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione*.

Evidentemente, però, ciò non è bastato se, nel 2012, il legislatore ha dovuto dettagliare specifiche misure per prevenire e correggere comportamenti poco virtuosi e fenomeni decisamente corruttivi divenuti dilaganti nelle pubbliche amministrazioni.

Con la **legge 6 novembre 2012, n. 190**, cosiddetta legge anticorruzione, pertanto, sono state poste le basi per combattere e, soprattutto, prevenire la corruzione nell’utilizzo delle risorse pubbliche e per far sì che i principi costituzionali fossero codificati in disposizioni di legge con precise procedure e obblighi cui conformarsi e specifiche sanzioni in caso di inosservanza.

Alla legge 190/2012 sono seguiti i decreti attuativi che hanno dettagliato aspetti fondamentali dell’attività amministrativa. Nello specifico:

* d.lgs. 235/2012 in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
* d.lgs. 33/2013 che disciplina e riordina tutti gli obblighi di pubblicazione e di trasparenza;
* d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatitibiltà di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e gli enti e società ad esse collegati.

La legge 190/2012, ha provveduto, inoltre, ad apportare anche modifiche a diposizioni già vigenti come il d**.lgs. 30-3-2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**” fra cui la modifica **dell’articolo 54,** con l’introduzione nella P.A. di un ***codice di comportamento dei dipendenti pubblici***.

Di seguito il **comma 1 dell’articolo 54 il d.lgs. 30-3-2001 n. 165**, in vigore dal 28 novembre 2012, che recita:

1. **Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare** **la qualità dei servizi**, **la prevenzione dei fenomeni di corruzione**, il **rispetto dei doveri costituzionali di diligenza**, **lealtà**, **imparzialità** e **servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico**. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

**Come noto, detto è stato emanato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.**

**La Regione Abruzzo si è adeguata e ha recepito il codice nazionale con DRG n. 72 del 10 febbraio 2014 di approvazione del suo codice di comportamento. Successivamente, con DGR 983 del 20/12/2018 ha provveduto all’aggiornamento del codice alle nuove disposizioni nel frattempo intervenute.**

Per assicurare la diffusione e la conoscenza dei codici di comportamento, **il d.lgs. 165/2001 prevede che il codice venga** **consegnato al dipendente, che lo sottoscrive insieme al Contratto, all'atto dell'assunzione.**

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), è fonte di **responsabilità disciplinare**.Le inadempienze reiterate e particolarmente gravi del codice comportano pesanti sanzioni che possono arrivare fino al **licenziamento senza preavviso.**

Sull'applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi (formazione generale per tutto il personale e formazione specifica per Direttori-Dirigenti e Responsabili).

**La finalità dei Codici è innanzitutto quella della verifica dei requisiti di accesso e di permanenza nella P.A., quindi di PRETENDERE per i dipendenti pubblici che hanno superato la prima fase, che essi adottino e facciano propri i seguenti comportamenti (che non sono più solo principi, ma obblighi di legge):**

**INTEGRITA’- IMPARZIALITA’ – GENTILEZZA – TRASPARENZA**

**I Dipendenti che non lo fanno e che violano costantemente questi obblighi NON POSSONO PIU’ APPARTENERE E RAPPRESENTARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

E’ evidente che ognuno dei quattro termini sopra esposti sottintende comportamenti da adottare e specifici divieti cui sottostare. E’ evidente, inoltre, che se ogni dipendente pubblico li applicasse puntualmente gran parte dei problemi che affiggono la pubblica amministrazione sarebbero risolti.

**Tuttavia, l’obbligo che ci interessa di più, quale Ufficio di Supporto al RPCT della Giunta Regionale, è l’obbligo della TRASPARENZA.**

Sono ormai decenni che la P.A. ha rinunciato alla caratteristica chiusura nei confronti della società civile che ha contrassegnato i primi 50 anni della sua storia. Già nei primi anni 90, infatti, con la **legge 241 sul** **procedimento amministrativo**, il cittadino ha acquisto un ruolo importante che gli ha consentito persino la partecipazione nell’adozione dei provvedimenti non autoritativi della P.A.

La **legge 241/1990**, ha aperto le porte della P.A concedendo un diritto fondamentale ai cittadini: “**IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI”** che, però, è esercitabile solo da quei cittadini che ne abbiano interesse diretto, come stabilito nella stessa norma.

Negli anni successivi, molte leggi e decreti hanno parlato di “Trasparenza nella pubblica amministrazione”, tuttavia, è solo **con la** **legge 190/2012** che **la TRASPARENZA AMMINISTRATIVA** viene codificata come **uno dei PILASTRI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**, tanto da richiedere un intero decreto legislativo di attuazione: il citato **d.lgs.33/2013**, che disciplina e riordina, in 50 articoli, tutti gli obblighi di pubblicazione e di trasparenza, con le relative sanzioni in caso di inadempienza, cui sono soggette tutte le pubbliche amministrazioni e le società e gli enti ad esse collegati, nonché le Associazioni, le Autorità indipendenti, le Autorità portuali e gli Ordini professionali (la platea dei soggetti interessati si è allargata a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 98/2016 di cui sotto).

Le modifiche apportate dal **d.lgs. 97/2016**, al d.lgs.33/2013, hanno introdotto un altro degli elementi cardine del processo di trasformazione della pubblica amministrazione che ormai aspira a diventare una **“CASA DI VETRO”** e a concede a chiunque il diritto di accedere, con pochissimi limiti, a tutte le informazioni e a tutti i dati da essa detenuti.

Tale diritto, definito **ACCESSO CIVICO**, viene disciplinato **nell’art. 5 del d.lgs. 33/2013**, come modificato dal citato d.lgs. 97/2016.

In particolare:

* nel primo comma dell’art. 5 viene disciplinato il **DIRITTO ALL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE** che corrisponde al diritto di chiunque di pretendere la corretta pubblicazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente;
* nel secondo comma dell’art. 5, invece, viene disciplinato il più ampio e innovativo **DIRITTO ALL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO** che, come anticipato, concede a chiunque il diritto di accedere a tutte le informazioni e a tutti i dati detenuti dalla P.A.

**LA NOVITÀ INTRODOTTA NEL 2016, CONSISTE NEL FATTO CHE** **PER ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, NON OCCORRE DIMOSTRARE UN INTERESSE SPECIFICO AL DATO O ALL’INFORMAZIONE RICHIESTA**.

L’art. 5, comma 2 del citato d.lgs. 33/2013, infatti, dispone fra l’altro che:

*“****Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*, *chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.***

***L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.”***

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Nel CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA REGIONE ABRUZZO** **è l’articolo 10 che reca disposizioni in materia di Trasparenza e Tracciabilità.**

**Si evidenziano le principali disposizioni ivi contenute:**

1. Ai sensi dell’articolo 9 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, **IL DIPENDENTE OSSERVA TUTTE LE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),* così come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
2. Tenuto conto delle direttive impartite, **IL DIPENDENTE ASSICURA LE ATTIVITÀ VOLTE ALL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA** previsti dalla vigente normativa, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
3. Per le attività di cui al comma 2**, I DIRETTORI E I DIRIGENTI INDIVIDUANO FORMALMENTE I DIPENDENTI TENUTI AD EFFETTUARE LE PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE, SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**”, degli atti, dei provvedimenti e delle informazioni, nel rispetto del d.lgs. 33/2013 e delle indicazioni contenute nelle deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
4. **Gli obblighi di trasparenza comprendono anche quello della CHIAREZZA E DELLA COMPRENSIBILITÀ DEL LINGUAGGIO UTILIZZATO NELLA STESURA DEI TESTI DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**, nonché nella diffusione di informazioni on line.
5. Per assicurare un adeguato livello di trasparenza, **i dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, sono messi a disposizione in modo tempestivo, preciso, completo e rispondente ai requisiti di qualità prescritti dal d.lgs. 33/2013**.
6. **I DIRETTORI E I DIRIGENTI SONO I REFERENTI DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI E GLI OBBLIGHI IN MATERIA;** collaborano fattivamente con il responsabile della trasparenza e si attengono alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative indicate dallo stesso.
7. **I Direttori e i Dirigenti rendono conto dell’attuazione delle misure contenute nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità,** nel rispetto delle modalità e della tempistica indicate nel programma stesso.
8. LA MANCATA O PARZIALE ATTUAZIONE DELLE MISURE CONTENUTE NEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ E LE VIOLAZIONI DELLO STESSO SONO IMMEDIATAMENTE COMUNICATE ALL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DAL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DELLA GIUNTA REGIONALE.
9. Per consentire la **TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE, il dipendente inserisce nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente,** anche al fine di assicurare in ogni momento la replicabilità.

Dalla lettura della norma emerge che **il codice richiede una trasparenza più ampia del solo obbligo di pubblicazione**. Esso richiede, infatti, **TRASPARENZA fin DALL’ORIGINE da attuarsi, sia mediante le varie comunicazioni dovute dal dipendente all’amministrazione in relazione ai conflitti di interesse e agli interessi finanziari, sia mediante la pubblicazione in Amministrazione Trasparente di dati e provvedimenti specifici**. Ù

Dall’art. 10 del codice di comportamento della Giunta Regionale, emerge, in particolare che:

* il dipendente incaricato alla pubblicazione deve essere **individuato formalmente** dal proprio dirigente;
* la **trasparenza** è intesa anchecome **sinonimo di chiarezza e comprensibilità** dei testi degli atti e dei provvedimenti amministrativi pubblicati;
* **vanno rispettate tempestività e precisione nella pubblicazione degli atti,** in quanto la trasparenza tardiva non fornisce una corretta informazione, anche al fine di permettere ai cittadini l’esercizio del controllo sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
* **occorre assicurare la tracciabilità** del fascicolo deve essere completo della documentazione relativa ad ogni fase in modo da poter essere compreso da chiunque ne richieda visione.

Con riferimento alla **tracciabilità,** intesa in senso lato, si richiama anche l’art. 13 del codice di comportamento regionale e l’a**rt. 55-novies** **del d.lgs. 165/2001**, come modificato dal d.lgs. 150/2009, che dispone: ***I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro****.*

Ne deriva che il cittadino (inteso come utente della la P.A.), oltre al diritto di conoscere COSA FA L’AMMINISTRAZIONE ha anche il diritto di conoscere e di potere identificare i soggetti di cui essa si avvale.

Per questa ragione, al cartellino identificativo, di cui al citato art. 55-novies del d.lgs. 165/2001, va oggi affiancata la **conoscibilità telematica da ottenersi tramite la completezza e l’aggiornamento dei dati pubblicati sui siti della P.A** e, in particolare, **nella specifica sezione Amministrazione Trasparente** che ogni Amministrazione è tenuta ad istituire.

Fra gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, pertanto, **particolare rilievo**, **assumono i dati pubblicati nelle sotto-sezioni** di Amministrazione Trasparente **dedicate** **all’Organizzazione dell’Ente**, alle **COMPETENZE delle singole Strutture**, ai **CONTATTI E AI NOMINATIVI DEL PERSONALE ASSEGNATO**, ai **PROCEDIMENTI DI COMPETENZA**, ai **Servizi Erogati**, e, infine ai ben più noti **Provvedimenti** finali relativi ai **Contratti** o alla **Concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici.**

Con riferimento a questo ultimo obbligo, si evidenzia che solo pochissime Strutture regionali provvedono a pubblicare i provvedimenti con i quali sono stabiliti i **CRITERI E LE MODALITA’** per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici, nonostante tale pubblicazione sia obbligatoria per la legittimità dei collegati provvedimenti di spesa o di concessione (articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013). Anche in questo caso si richiama l’attenzione dei Dirigenti a dare disposizioni affinché detto obbligo di legge sia rispettato nella sua interezza.

Nel Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019/2021, per tutti gli obblighi sopra elencati i **Direttori e Dirigenti delle varie Strutture sono onerati della verifica della correttezza e dell’aggiornamento dei dati relativi ai propri Uffici**.

In vista della riorganizzazione in atto nella Macro Struttura regionale, dunque, andrà posta particolare attenzione agli aggiornamenti da apportare nella sezione Amministrazione Trasparente al fine di rendere coerenti e precise le notizie ivi pubblicate, sia con riguardo ai propri procedimenti e competenze, che con riguardo al personale assegnato alla Struttura.

Si precisa che **il dato relativo al personale assegnato alla Struttura** sarà corretto solo se preceduto dal corretto aggiornamento del proprio profilo, che OGNI DIPENDENTE è tenuto ad eseguire nell’apposito applicativo (ACCESSO UTENTI) messo a disposizione dal Servizio informatica, in area Intranet**.**

Eventuali problemi tecnici o modifiche o cancellazione di dati riguardanti dipendenti non più in servizio, invece, andranno segnalati, con una e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: [webmaster@regione.abruzzo.it](mailto:webmaster@regione.abruzzo.it).

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

Per concludere si ricorda che **il codice di comportamento è pubblicato** nella sotto sezione **Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali** - del sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Tutta la documentazione relativa alle giornate formative in materia di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è pubblicata nella sotto sezione [**Amministrazione Trasparente**](http://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente) **-** [**Altri contenuti**](http://www.regione.abruzzo.it/content/altri-contenuti) **-** [**Dati Ulteriori**](http://www.regione.abruzzo.it/content/dati-ulteriori) - **Giornate Formative di Studio e Lavoro**

Tutte **le Circolari** emanate a firma della R.P.C.T. sono pubblicate in area **Intranet – Archivio Circolari – Circolari Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**